

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 aprile 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 24.

Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina). (15R00532) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico - edilizio). (16R00151) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (16R00152) Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 28.

Legge regionale di stabilità 2016. (16R00029) Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2015, n. 19.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento. (16R00146)..... Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 novembre 2015, n. 29.


Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale. (15R00540) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 novembre 2015, n. 30.

Riorganizzazione della Biblioteca provinciale «Dr. Friedrich Teßmann». (16R00038)..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 novembre 2015, n. 31.

Riorganizzazione della Biblioteca italiana provinciale «Claudia Augusta». (16R00039) ... Pag. 16



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2015, n. **0214/Pres.**

Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità). (16R00094). *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2015, n. **0215/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale"). (16R00095) *Pag.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2015, n. **0216/Pres.**

Regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito). (16R00112). *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. **24.**

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto. (16R00012). *Pag.* 33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. **21.**

Istituzione del comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini. (15R00536). *Pag.* 36

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2015, n. **74.**

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009. (16R00003). *Pag.* 38

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. **35.**

Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione. (15R00527). *Pag.* 40


REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 2015, n. **23.**

Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.). (16R00136). *Pag.* 45

LEGGE 30 ottobre 2015, n. **26.**

Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi. (15R00515). *Pag.* 46



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 24.

Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).

(Pubblicata nel Suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del titolo della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41

1. Il titolo della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna".

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 della l.r. 41/1994

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina" sono inserite le seguenti "e di accompagnatore di media montagna".

Art. 3.

Inserimento dell'art. 2-bis nella l.r. 41/1994

1. Dopo l'art. 2 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "Art. 2-bis (*Accompagnatore di media montagna*). — 1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna".

Art. 4.

Modifiche dell'art. 3 della l.r. 41/1994

1. La rubrica dell'art. 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "Gradi della professione di guida alpina".

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:".

Art. 5.

Modifiche dell'art. 4 della l.r. 41/1994

1. La rubrica dell'art. 4 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "Albo professionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'art. 13.".

Art. 6.

Modifiche dell'art. 5 della l.r. 41/1994

1. La rubrica dell'art. 5 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "1-bis. Possono essere iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).".

Art. 7.

Modifica dell'art. 6 della l.r. 41/1994

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.".


Art. 8.

Modifiche dell'art. 7 della l.r. 41/1994

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida" sono inserite le seguenti "e di accompagnatore di media montagna".

2. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "per l'iscrizione all'albo professionale" sono inserite le seguenti "o all'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis".

3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "5-bis. La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.".



Art. 9.

Modifiche dell'art. 8 della l.r. 41/1994

1. La rubrica dell'art. 8 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "Validità dell'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale".

2. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "L'iscrizione negli albi professionali" sono inserite le seguenti "e nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis".

Art. 10.

Modifiche dell'art. 9 della l.r. 41/1994

1. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I contenuti dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 13, che organizza i corsi stessi.".

2. Al comma 4 dell'art. 9 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "la guida alpina o l'aspirante guida" sono inserite le seguenti "o l'accompagnatore di media montagna" e dopo le parole "la validità dell'iscrizione nell'albo professionale" sono inserite le seguenti "e nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis".

Art. 11.

Modifiche dell'art. 11 della l.r. 41/1994

1. La rubrica dell'art. 11 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "Doveri della guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna".

2. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali" sono inserite le seguenti "e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis".

3. Il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "2. Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.".

4. Al comma 3 dell'art. 11 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida" sono inserite le seguenti "e di accompagnatore di media montagna".

5. Il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "4. Le guide alpine, le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna, nell'esercizio anche occasionale dell'attività professionale, devono recare con sé la tessera che attesta l'iscrizione all'albo o all'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis e il distintivo di riconoscimento ovvero l'attestato professionale equivalente, previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere.".

6. Al comma 5 dell'art. 11 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "e le aspiranti guide alpine" sono inserite le seguenti "e gli accompagnatori di media montagna".

Art. 12.

Modifiche dell'art. 13 della l.r. 41/1994

1. Il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "2. Del Collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis, nonché le guide alpine maestri di alpinismo, le aspiranti guide e gli accompagnatori di media montagna che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.".

2. Al comma 5 dell'art. 13 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "maestri di alpinismo" sono inserite le parole "e nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori di media montagna".

Art. 13.

Modifiche dell'art. 14 della l.r. 41/1994

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali" sono inserite le seguenti "e dell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis".

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "b) rilasciare agli iscritti all'albo professionale e all'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis la tessera di riconoscimento e il distintivo.".



Art. 14.

Modifica dell'art. 15 della l.r. 41/1994

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale" sono inserite le seguenti "e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 4, comma 3-bis".

Art. 15.

Modifiche dell'art. 16 della l.r. 41/1994

1. Al comma 1 dell'art. 16 della l.r. 41/1994, le parole: "all'art. 2" sono sostituite dalle seguenti "agli articoli 2 e 2-bis".

2. Al comma 2 dell'art. 16 della l.r. 41/1994, dopo le parole: "ad un albo" sono inserite le seguenti "professionale o ad un elenco speciale".

Art. 16.

Modifica dell'art. 17 della l.r. 41/1994

1. Il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.".

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) è abrogato.

Art. 18.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 novembre 2015

CHIAMPARINO

(Omissis).

15R00532

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico - edilizio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 22 del 23 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico - edilizio).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «1° aprile 2009» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni.».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all'inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla presente legge e tenuto conto dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio.».



Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 49/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al punto 1.2 della lettera *c*) le parole: «concretanti rischio per la pubblica e privata incolumità» sono soppresse;

al punto 2 della lettera *c*) le parole: «di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comportanti demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria»;

alla lettera *f*) dopo le parole: «all'articolo 3,» sono inserite le seguenti: «comma 1 e»;

alla lettera *f-bis*) le parole: «25 metri» sono sostituite dalle seguenti: «50 metri»;

dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente: «*f-ter*) pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dall'edificio principale.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: «volumetrie esistenti» sono inserite le seguenti: «non eccedenti i 1500 metri cubi»;

le parole: «mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1500 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi,»;

dopo le parole: «interventi di ampliamento» sono inserite le seguenti: «o di cambio d'uso»;

dopo le parole: «e dei requisiti» sono inserite le seguenti: «igienico-sanitari e»;

dopo le parole: «nei limiti» sono inserite le seguenti: «della sommatoria degli incrementi»;

alla lettera *a*) dopo le parole: «per edifici» sono inserite le seguenti: «e pertinenze»;

alla lettera *c-bis*) le parole: «un incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente la soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi».

2. Alla fine del comma 1-*bis* dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e delle pertinenze come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *f-ter*)».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e» sono soppresse;

le parole: «delle distanze da» sono sostituite dalle seguenti: «della distanza di 10 metri dalle»;

le parole da: «e dei requisiti» fino a: «in edilizia) e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli interventi di ampliamento delle costruzioni di cui al comma 1 che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l'intero edificio interessato dall'ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista».

4. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 3-bis della l.r. 49/2009

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale*). – 1. In applicazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. 70/2011 convertito dalla legge 106/2011, sono ammessi interventi di mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale di volumetria non superiore a 200 metri cubi purché collocati in lotti serviti da viabilità carrabile esistente, ancorché di tipo interpoderale, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 5.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività obbligatoria subordinata a stipula di apposito atto convenzionale avente i contenuti di cui all'articolo 8, comma 2.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 49/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


il primo alinea è sostituito dal seguente: «La quota fissa stabilita alla lettera *a*) e le percentuali di ampliamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 sono incrementate.».

lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) di un ulteriore 15 per cento qualora l'intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;»;

al punto 2 della lettera *c-bis*) le parole: «a metri cubi 10,00» sono sostituite dalle seguenti: «a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento»;

al punto 3 della lettera *c-bis*), le parole: «o comunque entro un raggio non superiore a metri 200» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque all'interno del territorio comunale.»;



dopo la lettera *c-ter*) è aggiunta la seguente:

«*c-quater*) di ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 49/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: “dagli articoli 3” sono inserite le seguenti: “, 3-*bis*” e le parole: “od unità immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “o relative pertinenze”;

le lettere *b*) e *g*) sono abrogate;

alla lettera *c*) le parole: «o comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai piani di bacino, oltre le soglie dimensionali previste dalle relative normative e da quelle analoghe di salvaguardia»;

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *a*) è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso stabilita nei relativi piani, salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare con apposita deliberazione comportante variante al vigente piano del Parco le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3-*bis* e 4, fermo restando il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ente Parco per ogni singolo intervento, nonché le esclusioni di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 49/2009

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le parole: «presenti nel territorio comunale».

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: «del volume esistente» sono inserite le seguenti: «, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall'ampliamento del volume esistente dell'edificio da demolire»;

il periodo: «Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi l'incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi.» è soppresso;

l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente:

«Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 35 per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.».

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o, quanto meno, l'approvazione della disciplina urbanistica delle stesse”, sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e”, sono soppresse.

5. La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a*) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e operanti in salvaguardia, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, fatte salve distanze inferiori stabilite dal PUC, e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenti in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati;».

6. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«L'approvazione di tali varianti è di competenza della Regione a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è comprensiva del contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2009


1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole «10.000 metri cubi, «sono inserite le seguenti: «anche mediante realizzazione di più edifici;»;

le parole: “nel rispetto delle destinazioni d'uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale”, sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i limiti di cui al presente comma mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.».



2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «edificabili in base ai piani urbanistici comunali vigenti ed a quelli operanti in salvaguardia» sono sostituite dalle seguenti: «dotate delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni»;

dopo le parole: «del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «alla realizzazione delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle di urbanizzazione secondaria nella misura corrispondente al carico urbanistico previsto dall'intervento, nonché».

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora prevedano l'insediamento della destinazione d'uso residenziale, possono essere assentiti soltanto in aree ove la destinazione d'uso residenziale è ammessa dal piano urbanistico vigente o da quelli operanti in salvaguardia e, ove si tratti di aree agricole ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo E, anche se dotate delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7, comma 1, punto 4, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.».

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e», sono soppresse;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'approvazione di tali varianti è di competenza della Regione a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è comprensiva del contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale.».

Art. 9.

Inserimento dell'articolo 7-bis della l.r. 49/2009

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 7-bis (Premialità per l'applicazione degli articoli 6 e 7). – 1. Per gli edifici ricadenti in base ai piani di bacino e atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo, che siano oggetto di interventi in applicazione degli articoli 6 e 7, sempreché la relativa ricostruzione avvenga in aree non soggette alle criticità sopra indicate, la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 50 per cento, con esclusione dal computo del volume della costruzione in progetto dei maggiori spessori di cui all'articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La percentuale di incremento volumetrico è elevata al 45 per cento, con esclusione dal computo del volume delle costruzioni oggetto del progetto di ricostruzione dei maggiori spessori di cui all'articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi di cui all'articolo 6 che, contestualmente all'intervento di demolizione e ricostruzione con le modalità ivi indicate, prevedano anche alternativamente:

a) la demolizione di serre abbandonate presenti nel territorio comunale in misura non inferiore a trenta volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare;

b) opere di ripristino delle murature di sostegno in pietra, ove presenti, e di riassetto idrogeologico e vegetazionale di tutto il lotto o i lotti di intervento e comunque in misura non inferiore a venti volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 relativi ad edifici siti in comuni montani, con esclusione delle porzioni di territorio montano ricadenti in comuni costieri, la percentuale di incremento volumetrico è rispettivamente elevata al 60 per cento, al 50 per cento e al 40 per cento, con esclusione dal computo del volume delle costruzioni in progetto dei maggiori spessori di cui all'articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 10.

Modifica all'articolo 8 della l.r. 49/2009


1. Il comma 4 dell'art. 8 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

Inserimento dell'articolo 8-bis della l.r. 49/2009

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 49/2009 successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «Articolo 8-bis (Limiti di applicazione della disciplina e monitoraggio). – 1. Gli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso degli edifici di cui agli articoli 3 e 3-bis, nonché quelli di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 6 e 7 possono essere assentiti una sola volta.

2. Gli interventi di ricostruzione di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis sono realizzati all'interno del territorio comunale nel quale è prevista la demolizione degli edifici oggetto di successiva ricostruzione.



3. I comuni inviano alla Regione Liguria entro il mese di gennaio di ogni anno il rapporto sullo stato di applicazione delle disposizioni della presente legge nell'anno precedente, per ciascuna delle tipologie di intervento ivi previste, sulla base dell'apposita modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. I comuni entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge possono:

a) individuare le parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

b) stabilire la superficie minima delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d'uso di cui agli articoli 3 e 3-bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

c) individuare le aree del proprio territorio nelle quali non è consentito il frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d'uso di cui agli articoli 3 e 3-bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

2. Fino all'assunzione delle determinazioni comunali di cui al comma 1 o fino alla scadenza del termine di sessanta giorni ivi previsto:

a) non trovano applicazione gli articoli 3, 3-bis, 4 e 5 della l.r. 49/2009 come modificati o introdotti dalla presente legge;

b) continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della l.r. n. 49/2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 dicembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00151

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 22 del 23 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 36-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)


1. L'art. 36-bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 36-bis (*Carta di esercizio e Attestazione annuale*). — 1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti «alla spunta», è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.

2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati, dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.

3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 9. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

4. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a



norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), dà allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

5. I comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario.

7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.

Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'art. 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.

11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 143.»

Art. 2.

Modifica all'art. 42 della l.r. 1/2007

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 143 della l.r. 1/2007

1. Il comma 3-*bis* dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'art. 36-*bis*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 2.000, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36-*bis*, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.»

2. Il comma 3-*ter* dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'art. 36-*bis*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.»

3. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-*sexies*. Le sanzioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinqies* trovano applicazione dopo quattro mesi dall'approvazione del provvedimento della Giunta regionale relativo all'erogazione dei benefici economici regionali a favore degli operatori su area pubblica, finalizzati alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.»

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 22 dicembre 2015

Il Presidente: Toti

16R00152

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 28.

Legge regionale di stabilità 2016.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 16 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» e successive modificazioni, concernente il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate

1. All'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2004 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;
b) nel comma 4 dopo le parole: «indicati dalle Province» sono inserite le parole: «al netto di eventuali entrate relative alle funzioni delegate».

2. Nelle more della ridefinizione degli interventi disciplinati dalle leggi regionali indicate nell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 e fermo restando quanto previsto dal comma 11-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2004, per gli esercizi 2016-2018 il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate è quantificato in euro 109 milioni annui.

3. La spesa per gli esercizi finanziari 2016-2018 è autorizzata:

a) in parte corrente per euro 69 milioni;
b) in parte capitale per euro 40 milioni.

4. Con la legge di assestamento di bilancio o con la legge di stabilità la quantificazione di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminata in base alle esigenze espresse dalle Province, purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

5. Con riferimento alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 «Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano» e ai successivi protocolli attuativi, continuano a rimanere in capo alla Regione il coordinamento e gli oneri derivanti dalle attività di informatizzazione del Libro fondiario, al fine di assicurarne lo sviluppo in forma unitaria. Tali attività devono coordinarsi ed integrarsi con quelle relative all'informatizzazione del catasto e, anche a tal fine, vengono definite in accordo con le due Province.

6. La spesa per gli esercizi finanziari 2016-2018 è autorizzata:

a) in parte corrente per euro 2 milioni;
b) in parte capitale per euro 2,5 milioni.

7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 3, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

8. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» in materia di rinnovo contrattuale

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2014 le parole: «e dell'art. 1, comma 1,» sono sostituite dalle parole: «valgono fino al 29 luglio 2015 e le misure di cui all'art. 1, comma 1,».

Art. 3.

Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017


1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2015-2017 è determinato nell'importo di 374.000,00 euro per gli anni 2015 e 2016 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2017.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le seguenti spese:

a) 374.000,00 euro sull'esercizio 2016;
b) 495.000,00 euro sull'esercizio 2017.

3. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Alla copertura degli oneri indicati al comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 4.

Modificazione dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 in materia di ricambio generazionale

1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 12 del 2014 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 una quota delle risorse può essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione di orario finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da questo articolo, secondo quanto disposto dalle direttive della Giunta regionale, che tengono conto di quanto previsto dal comma 4.»

Art. 5.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale

1. Nell'art. 2, comma 7, lettera *d*), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «20 per cento».

2. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale la Regione applica la legislazione statale vigente in materia.

3. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non può essere superiore al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, con possibilità di cumulo di un importo pari al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nel triennio 2012-2014 nonché, negli anni 2017 e 2018, della parte di spesa non utilizzata negli anni 2016 e 2017; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e degli altri interventi di razionalizzazione indicati nel piano di miglioramento e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, fissa le modalità di applicazione del comma 3 e individua le figure e le posizioni economico-professionali eventualmente da assumere.

5. La limitazione stabilita dal comma 3 non si applica per le eventuali assunzioni conseguenti all'inquadramento di personale già in servizio ai sensi delle disposizioni regionali sulla mobilità inter-enti e all'inquadramento di personale con mobilità in ingresso per compensare mobilità in uscita, per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale e per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Art. 6.

Passaggio di competenze alla Regione e adeguamento della dotazione organica

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione la dotazione organica è adeguata, anche con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto risultante dai relativi provvedimenti di trasferimento di competenze.

Art. 7.

Tirocini formativi

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige aderisce alle iniziative di tirocinio e orientamento promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano, applicando le discipline normative dalle stesse adottate nei rispettivi ambiti territoriali.

2. Ai tirocinanti, che potranno essere accolti presso tutti gli uffici regionali per un periodo non superiore a due mesi, saranno corrisposti gli importi stabiliti dalla Giunta regionale, sulla base delle discipline normative provinciali, nei limiti delle risorse disponibili. Ai tirocinanti viene garantito l'utilizzo del servizio alternativo di mensa e, ove previsto dalle normative vigenti, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 annui per gli esercizi 2016-2018 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 8.

Partecipazioni societarie


1. All'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.»

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengano una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.»



2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

Art. 9.

Sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)», la Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici e di sistemi organizzativi per lo sviluppo del territorio regionale in una logica di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale mediante il sostegno a sistemi di trasporto integrato ferro-gomma e dell'intermodalità. Alla realizzazione del progetto la Regione autonoma Trentino-Alto Adige concorre con le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il finanziamento delle rispettive leggi provinciali 9 luglio 1993, n. 16 e 14 dicembre 1974, n. 37. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni assunte di intesa con le due Province, stabilisce la ripartizione dello stanziamento.

2. A tal fine è autorizzato uno stanziamento annuo pari a euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2016-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Art. 10.

Contributi ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione

1. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite nella tabella A.

Art. 11.

Autorizzazioni di spesa per il triennio 2016-2018 e copertura finanziaria - Tabelle A, B e C

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relativa al rifinanziamento di leggi regionali.

2. Le nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge sono indicate nell'allegata tabella B.

3. Alla copertura delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella C.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 dicembre 2015

ROSSI

(*Omissis*).

16R00029

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2015, n. 19.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.



2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2015: + 48.000.000 euro.

Art. 2.

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2014, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2015: + 48.000.000 euro.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 4 (Previsioni di cassa) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15

1. All'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2014, dopo le parole: «di cui è prevista la riscossione» sono inserite le seguenti: «, tenendo altresì conto del saldo iniziale di cassa.».

2. All'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2014, le parole: «4.500.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.900.000.000 euro».

Art. 4.

Disposizioni in materia di società

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro a ITEA s.p.a. a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero e la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Per i fini del comma 1 è autorizzata sul bilancio provinciale per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.05.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 dicembre 2015

ROSSI

(*Omissis*).

16R00146

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 novembre 2015, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 1° dicembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1323 del 17 novembre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, l'accesso all'impiego provinciale e aspetti connessi.».

Art. 2.

1. La rubrica dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

«Assunzione a tempo determinato e relativi limiti».


2. Il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«1. Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l'Amministrazione provinciale può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per:

- a) supplenze per sostituzione di personale assente;
- b) incarichi per attività stagionali di cui all'art. 31;
- c) progetti con finanziamento specifico o esterno;
- d) incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;

e) copertura, anche in forma di proroga contrattuale, di posti vacanti dove sussista, in attesa delle relative procedure di assunzione, la necessità di garantire il funzionamento dei servizi. Entro dodici mesi dall'assunzione è indetto il concorso pubblico; tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso in cui analogo concorso sia stato già svolto entro l'anno;

f) copertura di posti con personale che ha già superato una procedura concorsuale pubblica e può essere assunto a tempo determinato "con idoneità", ai sensi dell'art. 10, comma 6.».



3. Dopo il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies:

«1-bis. È fatto salvo quanto previsto all'art. 49-bis per il periodo transitorio. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico.

1-ter. La percentuale di contratti di lavoro a termine non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Se i contratti collettivi non fissano tali limiti, si applica la percentuale prevista dalla corrispondente normativa statale. Non rientrano in tale conteggio:

- a) le supplenze per sostituzione di personale assente;
- b) gli incarichi per attività stagionali di cui all'art. 31;
- c) gli incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- d) il personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato «con idoneità», ai sensi dell'art. 10, comma 6.

1-quater. Il contratto di lavoro a termine su posto vacante con la stessa persona può essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi. In tale periodo non sono ammesse più di cinque proroghe. Alla scadenza del periodo di 36 mesi la cessata dall'incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi non può ricevere un nuovo incarico nello stesso profilo professionale ed è a tal fine cancellata dalla relativa graduatoria. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

- a) supplenze per sostituzione di personale assente;
- b) incarichi per attività stagionali di cui all'art. 31;
- c) incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- d) personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato «con idoneità», ai sensi dell'art. 10, comma 6;
- e) categorie di personale espressamente individuate, regolate da disposizioni specifiche nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico.

1-quinquies. I contratti collettivi individuano i casi di applicazione delle disposizioni che limitano le assunzioni a tempo determinato nelle ipotesi di esistenza contemporanea di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di supplenza e a tempo determinato su posto vacante, secondo le diverse combinazioni contrattuali realizzabili, nonché le mansioni da considerare di pari livello e categoria legale. In assenza di un tale contratto collettivo provvede la Giunta provinciale.»

Art. 3.

1. Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente art. 49-bis:

«Art. 49-bis (Proroga di contratti in caso di pianificazione dei concorsi). — 1. La Ripartizione provinciale Personale è autorizzata, fino al 31 dicembre 2018, a bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo inde-

terminato di personale che siano riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti da coprire, a coloro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale nella medesima qualifica prevista per i posti banditi. Le procedure concorsuali riservate non si applicano nei casi in cui non si applicano le limitazioni di cui all'art. 27, comma 1-quater; i periodi di servizio svolti in tali casi non concorrono a far maturare il periodo di tre anni che è presupposto per partecipare alle procedure concorsuali riservate.

2. Le procedure concorsuali risultano da apposita pianificazione di massima, che costituisce la base per lo svolgimento dei concorsi per i posti vacanti coperti a tempo determinato. Tale pianificazione tiene conto, se possibile, anche delle correnti esigenze di svolgimento di ulteriori concorsi.

3. Le procedure concorsuali possono essere avviate tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale ed esclusivamente nel rispetto del limite costituito dalla dotazione organica o dalle risorse finanziarie specifiche a ciò destinate. Le unità organizzative nelle quali assumere il personale sono quelle che hanno ottemperato alle vigenti misure di riduzione del personale, salvo possibili deroghe adeguatamente motivate. Sono in ogni caso fatte salve le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per le quali è garantito il relativo finanziamento.

4. Al fine di permettere il completamento, entro il 31 dicembre 2018, dei concorsi di cui al presente articolo e garantire nel contempo la prosecuzione dei servizi istituzionali svolti dal personale a tempo determinato, gli incarichi al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 36 mesi, ma in ogni caso non oltre la data del 31 dicembre 2018.»

Art. 4.


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 novembre 2015

KOMPATSCHER

15R00540



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 novembre 2015, n. 30.

Riorganizzazione della Biblioteca provinciale «Dr. Friedrich Teßmann».

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1344
del 24 novembre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la riorganizzazione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, in esecuzione dell’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e dell’articolo 19, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche.

2. L’ente Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è soppresso e all’interno della Ripartizione provinciale Cultura tedesca è istituita la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”.

Art. 2.

*Modifiche della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5,
recante “Istituzione della Biblioteca provinciale Dr.
Friedrich Teßmann”*

1. L’articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” persegue finalità di raccolta, conservazione e prestito di pubblicazioni e di materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale, per promuovere lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, dei molteplici aspetti della cultura e di altri settori nonché finalità di promozione della ricerca attraverso il continuo ampliamento delle collezioni. In particolare la Biblioteca svolge le seguenti attività:

a) raccoglie materiale bibliografico nei settori delle scienze, delle arti e delle lettere, ivi compresi le riviste e i bollettini di maggior rilevanza, nonché la stampa a carattere periodico e quotidiano in genere;

b) raccoglie scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all’Alto Adige, con il compito di ordinare tutto il proprio materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;

c) funge da biblioteca generale di studio, all’interno del sistema bibliotecario provinciale, e offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media — nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell’utenza interessata — direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;

d) realizza iniziative e progetti atti a far conoscere il suo patrimonio di libri e media, anche in forma di specifici studi, di manifestazioni e di collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia;

e) promuove, in cooperazione con l’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura, la formazione del personale delle biblioteche del sistema bibliotecario altoatesino.

3. Per la realizzazione delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi stesse o analoghe finalità, a sostenere eventuali misure di coordinamento, a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, nonché ad associarsi ad essi.”.

2. L’articolo 2 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 2 (*Il comitato scientifico*). — 1. Il comitato scientifico è composto da almeno cinque e fino a sette membri esperti in materia di biblioteche, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino e tutti gli altri appartenenti al gruppo linguistico tedesco. I membri sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura tedesca e dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura ladina. Un membro è scelto da una terna proposta dal “Südtiroler Kulturinstitut”, uno da una terna proposta dall’“Istituto ladino di cultura” e uno da una terna proposta dall’“Österreichische Akademie der Wissenschaften”. Un membro è nominato in rappresentanza dell’Archivio provinciale ed uno dell’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura.


2. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.

3. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo. Funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Il comitato scientifico è l’organo consultivo per tutto ciò che concerne l’attività tecnico-scientifica, per lo sviluppo della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” e il suo ruolo nel sistema delle biblioteche.

5. Il comitato scientifico ha in particolare i compiti di valutare il programma annuale e di elaborare proposte per l’indirizzo strategico della Biblioteca provinciale, per il regolamento della Biblioteca e per la collaborazione con altre biblioteche a livello locale, nazionale ed internazionale.

6. Per l’attività di consulenza sono corrisposti gettoni di presenza.”.



3. L'articolo 3 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 3 (*Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”*). — 1. Al direttore/alla direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” spetta la gestione tecnico-scientifica ed amministrativa della biblioteca.”.

4. L'articolo 4 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 4 (*Mezzi finanziari*). — 1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è riconosciuta autonomia funzionale.

2. Le entrate della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.

3. La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

4. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente.”.

5. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, sono così sostituiti:

“1. La dotazione organica della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale corrisponde a quello del personale provinciale.

3. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può avvalersi anche di collaborazioni esterne.”.

Art. 3.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante “Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, al punto 14.4 è soppressa la seguente riga: “- vigilanza sulla biblioteca provinciale Dr. F. Teßmann”.

2. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, al punto 14 è aggiunto il seguente punto 14.6:

“14.6 Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”
raccolta di pubblicazioni e di materiale documentario;
catalogazione e messa a disposizione di media;
manifestazioni e progetti;
attività di formazione;
attività di digitalizzazione”.

Art. 4.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ente soppresso passa alla Provincia autonoma di Bolzano, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Il patrimonio è destinato a scopi conformi alle finalità originarie.

3. Le convenzioni di deposito correnti della Biblioteca provinciale con la “Osterreichische Akademie der Wissenschaften”, concernenti la collezione “Dr. Friedrich Teßmann”, nonché quelle con altri soggetti prestatori sono confermate e possono essere ritratte, modificate e integrate.”.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Il conto consuntivo 2015 è approvato dal direttore/dalla direttrice della Biblioteca in carica, previo parere del collegio dei revisori, che rimane in carica fino all'approvazione del conto consuntivo e, al più tardi, fino al 31 marzo 2016.

2. Il direttore/La direttrice in carica della Biblioteca provvede inoltre a tutti gli adempimenti fiscali in capo all'ente soppresso riferiti all'anno 2015.

3. Il personale della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” viene assegnato alla Ripartizione provinciale Cultura tedesca.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 8, 9 e 10 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e successive modifiche;

b) lo statuto della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, allegato alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e successive modifiche.

Art. 7.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 2015

KOMPATSCHER

16R00038



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 novembre 2015, n. 31.

**Riorganizzazione della Biblioteca italiana provinciale
«Claudia Augusta».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1337
del 24 novembre 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la riorganizzazione della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta», in esecuzione dell'art. 3, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e dell'art. 19, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche.

2. L'ente Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» è soppresso e nell'ambito della Ripartizione provinciale Cultura italiana è istituita la Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta».

Art. 2.

*Modifiche della legge provinciale 30 luglio 1999,
n. 6, recante «Istituzione della biblioteca provinciale
italiana».*

1. L'art. 1 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

«Art. 1. (*Finalità*). — 1. La Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» favorisce lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti. In particolare:

a) funge, all'interno del sistema bibliotecario provinciale, quale biblioteca scientifica di studio e di ricerca;

b) documenta molteplici aspetti della cultura mediante la raccolta, la catalogazione secondo accreditati sistemi internazionali e la conservazione di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;

c) offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata - direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all'occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;

d) raccoglie inoltre scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare il materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;

e) realizza attività e progetti atti alla conoscenza e diffusione del suo patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana, favorendo specifici studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero.

2. La Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» favorisce opportune sinergie con le biblioteche dei Comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2».

2. L'art. 2 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

«Art. 2. (*Comitato scientifico*). — 1. Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore/Assessora provinciale alla Cultura italiana.

2. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.

3. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario/segretaria un impiegato/un'impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.»

3. L'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

«Art. 3. (*Attribuzioni del comitato scientifico*). — 1. Il comitato scientifico è l'organo consulente per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta».

2. Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all'anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il/la presidente del comitato stesso o il direttore/la direttrice della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, da almeno due membri del comitato.

3. Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) eleggere il/la presidente;

b) programmare l'attività annuale della Biblioteca e redigere la relazione annuale;

c) elaborare il regolamento della Biblioteca da sottoporre per la sua definitiva approvazione;

d) esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all'attività tecnico-scientifica;

e) elaborare proposte atte ad un migliore adempimento delle finalità e dei compiti della Biblioteca;



f) formulare proposte per lo scambio di esperienze e di iniziative da attuarsi in collaborazione con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;

g) scambiare esperienze e iniziative, anche in sedute comuni, con l'organo che svolge analoghe attività per il gruppo linguistico tedesco e ladino.»

4. L'art. 4 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

«Art. 4. (*Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta»*). — 1. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» esercita le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici d'ufficio dall'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nell'ambito dei compiti stabiliti dal regolamento sulla denominazione e sulle competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.»

5. L'art. 5 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5. (*Mezzi finanziari*). — 1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» è riconosciuta autonomia funzionale.

2. Le entrate della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta», nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.

3. La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

4. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente.»

6. L'art. 6 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

«Art. 6. (*Personale*). — 1. La dotazione organica della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale della Biblioteca corrisponde a quello del personale provinciale.

3. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.»

Art. 3.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, al punto 15.2 è soppressa la seguente riga: «- finanziamento della biblioteca provinciale «Claudia Augusta» e vigilanza sulla stessa».

2. Dopo il punto 15.4. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 15.5.:

«15.5. Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta»;

promozione dello studio delle scienze, delle lettere e delle arti e ricerca;

raccolta, conservazione, consultazione e prestito di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;

conoscenza e diffusione del patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana;

promozione di studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;

promozione di sinergie con le biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni bibliotecarie pubbliche del territorio»

Art. 4.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ente soppresso passa alla Provincia autonoma di Bolzano, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il patrimonio è destinato comunque allo sviluppo delle conoscenze e allo studio dei molteplici aspetti della cultura anche locale, in particolare quella concernente la produzione scientifica, letteraria e artistica in lingua italiana.»

Art. 5.

Norme transitorie

1. Il conto consuntivo 2015 è approvato dal direttore/dalla direttrice della Biblioteca in carica, previo parere del revisore unico che rimane in carica fino all'approvazione del consuntivo.

2. Il direttore/La direttrice della Biblioteca in carica provvede inoltre a tutti gli adempimenti fiscali in capo all'ente soppresso riferiti all'anno 2015.

3. Il personale della Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta» viene assegnato alla Ripartizione provinciale Cultura italiana.

Art. 6.


Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, e successive modifiche.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 2015

KOMPATSCHER

16R00039

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2015, n. 0214/Pres.

Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 8 che nell'elencare le funzioni della Consulta regionale dei giovani, al comma 3 dispone che il funzionamento della medesima è disciplinato con apposito regolamento;

Visto il testo del "Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1861 del 25 settembre 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge, il funzionamento della Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, istituita ai sensi dell'art. 7 della legge.

Art. 2.

*Elezione e compiti del Presidente
e del Vice Presidente*

1. La Consulta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica per la durata della legislatura regionale.

2. Il Presidente e il Vice Presidente sono maggiorenni.

3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene a scrutinio segreto nella prima seduta della Consulta, di cui all'art. 4, comma 2.

4. È eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti della Consulta presenti alla prima votazione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei voti, si procede con una seconda votazione tra i due candidati o più, in caso di parità di voti, che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella prima votazione. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si procede con successive votazioni tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, fino al raggiungimento della maggioranza dei voti da parte di uno dei candidati.

5. È eletto Vice Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti dopo il Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6. La dimissione dalla carica di Presidente è comunicata in forma scritta alla struttura competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, che dispone, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la convocazione della Consulta per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Il Presidente della Consulta:

- a) predisporre l'ordine del giorno della seduta;
- b) convoca e presiede la Consulta;
- c) prende atto dei casi di assenza giustificati;
- d) riconosce la validità della seduta;
- e) dichiara aperta la seduta;
- f) dirige la discussione;
- g) indice le votazioni;
- h) riconosce e proclama l'esito delle votazioni;



- i) dichiara chiusa la seduta;
- j) firma il verbale insieme al segretario;
- k) cura la predisposizione e l'invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento alla struttura competente;
- l) rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali;
- m) individua tra i componenti della Consulta il segretario verbalizzante.

Art. 3.

Segretario

1. Il segretario della Consulta è individuato dal Presidente tra i componenti maggiorenni dell'organo collegiale.
2. Il segretario dell'organo collegiale partecipa alle sedute della Consulta e ne verbalizza le discussioni, le proposte e le deliberazioni.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente, salvo quanto previsto dal comma 2, e viene inviata ai componenti dell'organo per il tramite della struttura competente, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. La Consulta si riunisce su convocazione della struttura competente in prima seduta, e nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 6.
3. L'avviso di convocazione contiene il giorno, l'ora e il luogo della seduta, il relativo ordine del giorno e, in allegato, la eventuale documentazione.
4. La Consulta si riunisce, di regola, in sedute ordinarie almeno due volte l'anno secondo una programmazione semestrale. La Consulta si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo stesso riceva la richiesta da un quarto dei componenti della Consulta o dalla struttura competente.
5. Quando la convocazione della seduta è richiesta da un quarto dei componenti ovvero dalla struttura competente, il Presidente ha l'obbligo di riunire l'organo collegiale entro trenta giorni.

Art. 5.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della seduta, predisposto dal Presidente, è formulato in maniera chiara e puntuale.
2. Qualora almeno un quinto dei componenti dell'organo lo richieda, il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti che essi propongono.
3. In caso di sopravvenuta esigenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R almeno tre giorni prima della seduta.
4. L'organo collegiale, una volta aperta la seduta, può deliberare, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
5. Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando non tutti i membri dell'organo collegiale sono presenti.

Art. 6.

Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, prima di dichiarare aperta la seduta, accerta la presenza del numero legale.
2. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti.

3. La giustificazione motivata dell'assenza è comunicata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R al Presidente entro e non oltre l'orario d'inizio della seduta.

4. La discussione segue l'ordine del giorno ovvero l'ordine deliberato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4.

5. Le deliberazioni della Consulta sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Il componente astenuto non si computa ai fini del calcolo della maggioranza.

6. La votazione avviene a scrutinio palese salvo il caso in cui la maggioranza dei presenti chieda di procedere con voto segreto.

Art. 7.

Verbale

1. Le sedute della Consulta sono documentate con verbale redatto dal segretario.

2. Il verbale indica:

- a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
- b) l'ordine del giorno sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;
- c) il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;
- d) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
- e) il resoconto sommario della discussione;
- f) le modalità della votazione e il numero dei voti a favore riportati in ciascuna deliberazione nonché, quando espressamente richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;
- g) l'esito delle votazioni e la proclamazione da parte del Presidente;
- h) le firme del Presidente e del segretario.

3. Il verbale viene approvato nella medesima seduta.

4. Il Presidente invia copia del verbale approvato alla struttura competente entro cinque giorni dalla data della seduta.

5. Il verbale è conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura competente.

Art. 8.

Rinnovo

1. Sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della legislatura, la struttura competente provvede ad avviare il procedimento di rinnovo dell'organo collegiale.

2. Qualora si verifichi la fine anticipata della legislatura, la struttura competente provvede ad avviare il procedimento di rinnovo dell'organo collegiale.

3. Il rinnovo della Consulta avviene secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 della legge.

4. Alla scadenza la Consulta continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di rinnovo dell'organo collegiale.

Art. 9.

Pubblicità delle attività

1. Delle attività della Consulta è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione.



Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2015, n. 0215/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, recante "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale";

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è disciplinata, tra l'altro, la costituzione e il funzionamento del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico dello sportello unico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari, ora aziende per l'assistenza sanitaria;

Visto il regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., nel prosieguo denominato "il Regolamento", con particolare riferimento all'articolo 4, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato "il Gruppo tecnico regionale", è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, che lo presiede;
- b) il direttore centrale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- c) il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- d) il direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

e) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

f) il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

g) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un rappresentante delle aziende sanitarie designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;

i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

j) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;

k) un rappresentante di Insiel S.p.A.;

Atteso che l'art. 4 comma 9 del Regolamento pone eventuali oneri per la relativa partecipazione a carico dell'ente di appartenenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti del Gruppo tecnico regionale;

Visto l'art. 4, comma 7, del Regolamento che stabilisce in quattro anni la durata del Gruppo tecnico regionale;

Atteso che in data 26 ottobre 2015 scadrà l'attuale composizione del Gruppo tecnico regionale costituito con proprio decreto 27 ottobre 2011, n. 0257/Pres.;

Ritenuto necessario modificare il rigido criterio sotteso all'attuale composizione del Gruppo tecnico, incentrato sull'organigramma istituzionale soggetto a possibili modificazioni, ancorandolo piuttosto alle materie che direttamente o indirettamente riguardano l'organizzazione e l'attività dello Sportello unico, in particolare modificando l'art. 4 del Regolamento;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001;


Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale")";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), ai sensi del quale il Presidente emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1886 di data 1° ottobre 2015;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”)”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”).

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all’art. 4
del DPRReg. 0206/2011*

1. Il comma 3 dell’art. 4 del DPRReg. 0206/2011 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”) è sostituito dal seguente:

“3. Il Gruppo tecnico regionale è composto da:

a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-government, turismo;

b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

c) un rappresentante delle Aziende per l’assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;

d) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;

f) un rappresentante di Insiel S.p.A.”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 4 del DPRReg. 0206/2011 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Gruppo tecnico regionale è presieduto dal direttore centrale la cui direzione cura l’implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres.

Regolamento per l’attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 210 - S.O. n. 39)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e in particolare l’articolo 10 il quale dispone che con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l’assessore competente in materia di lavoro, sono definite le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;


Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale e l’articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), ai sensi dei quali il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1977 del 9 ottobre 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il “Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)”;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)”, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) definisce le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (di seguito Misura) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015.

2. La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.

3. La Misura è attuata in via sperimentale per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per nucleo familiare: il nucleo familiare beneficiario della Misura, anche monopersonale, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

b) per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che presenta la domanda di accesso alla Misura;

c) per Servizio sociale dei Comuni (SSC): il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare beneficiario;

d) per Servizi competenti in materia di lavoro: i Servizi pubblici regionali in materia di lavoro nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare beneficiario;

e) per Servizi regionali competenti in materia di orientamento: le strutture operative della Regione che erogano specifici servizi di orientamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) riconducibili a funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa a supporto dei processi di orientamento, di cui all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali relativo agli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata;

f) per bimestre: ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre.

Art. 3.

Requisiti e condizioni di accesso alla Misura

1. Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;

b) il richiedente la Misura deve rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

c) avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;

d) i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;

e) non avere alcun componente che sia stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;

f) non avere alcun componente che sia intestatario di autovetture soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;

g) non avere alcun componente che sia intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

h) non avere alcun componente che sia beneficiario, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno.

2. Ai fini del computo dell'importo dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera *h)* si applicano le seguenti regole:


a) nel valore complessivo non rientrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le mensilità aggiuntive, quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi, erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della presentazione della domanda.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per tutto il periodo di concessione della Misura.



4. Il valore dell'ISEE di accesso alla Misura di cui al comma 1, lettera c), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione.

5. Gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h), possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 4.

Ammontare della Misura

1. L'ammontare annuale della Misura spettante al nucleo familiare beneficiario è desunto dalla Tabella di cui all'Allegato A ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015.

2. L'ammontare massimo mensile della Misura è di 550,00 euro.

3. La Tabella Allegato A di cui al comma 1 e l'ammontare massimo mensile di cui al comma 2 possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione tramite le attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 5.

Domanda di accesso alla Misura

1. La domanda di accesso alla Misura è presentata al SSC dal richiedente ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato B.

2. La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione di cui all'articolo 8 da parte dei componenti del nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

3. Non sono ammissibili più domande presentate per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 6.

Concessione, erogazione e durata della Misura

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, il SSC entro 30 giorni concede la Misura che decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda per un periodo complessivo di dodici mesi.

2. A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l'ammontare annuale della Misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda.

3. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno un bimestre, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione. Le modalità di erogazione non continuativa sono stabilite nel patto di inclusione, ferma restando la cadenza bimestrale delle erogazioni.

4. Il periodo di interruzione di cui al comma 3 può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto degli esiti già verificatisi della sperimentazione. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 7.

Finanziamento della Misura

1. L'Amministrazione regionale per l'avvio della Misura trasferisce ai SSC una quota fino al 50 per cento delle risorse disponibili.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita ai SSC in base alla popolazione residente in ciascuno di essi.

3. Successivamente, ciascun SSC, entro 15 giorni dal termine di ciascun bimestre comunica alla Regione, anche attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione stessa, il fabbisogno necessario per soddisfare per tutto il periodo di concessione le Misure concesse risultanti alla scadenza di ciascun bimestre, e le risorse residue ancora a disposizione per la concessione di nuove Misure.

4. Nel caso risulti che le risorse residue a disposizione del SSC si attestino al di sotto del 20 per cento del fabbisogno relativo alle Misure già concesse, la Regione entro 30 giorni trasferisce al SSC quanto necessario per ripristinare le risorse a sua disposizione fino alla quota del 20 per cento del fabbisogno relativo alle Misure già concesse.

5. Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire interamente quanto spettante a ogni SSC ai sensi del comma 4, le risorse disponibili, fino a loro esaurimento, sono trasferite in modo proporzionale in riferimento ai trasferimenti spettanti.

6. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco. Le domande accolte con riserva restano valide per 12 mesi dalla data di presentazione e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione. Durante il periodo di validità delle domande accolte con riserva il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta ai requisiti di accesso alla Misura di cui all'articolo 3.

7. In caso di disponibilità di ulteriori risorse la Regione provvede a trasferire ai SSC le risorse disponibili con il seguente criterio e ordine di priorità:

a) assegna a ciascun SSC le risorse per la copertura delle Misure di cui al comma 6;

b) assegna a ciascun SSC le restanti risorse con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

8. Qualora le risorse di cui al comma 7 non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura rimaste inevase, la Regione provvede ad assegnare i fondi disponibili ai SSC sulla base di un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi stilati dai SSC ai sensi del comma 6. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità sono inserite prima le domande dei nuclei familiari in cui sono presenti minori o figli a carico a partire da quelli con numero maggiore di minori o figli a carico; oltre si procede per sorteggio.

9. Le Misure accolte con riserva e inserite nell'elenco ai sensi del comma 6 sono concesse a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale avviene il trasferimento delle relative risorse da parte della Regione.

10. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideeterminazioni in diminuzione delle Misure rimangono nella disponibilità del corrispondente SSC che li utilizza per dare copertura a nuove domande.

11. Al fine di coordinare la Misura con altri interventi statali di sostegno al reddito e in particolare per garantire modalità omogenee di erogazione dei benefici ai destinatari degli interventi, l'amministrazione regionale verifica la possibilità di utilizzare le procedure già in essere per l'erogazione di tali interventi statali, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti attuatori e gestori, anche per l'erogazione della Misura.

12. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 11, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti attuatori e gestori degli interventi statali appositi protocolli, approvati con deliberazione di Giunta regionale.

13. I protocolli sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.



Art. 8.

Patto di inclusione

1. Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il SSC, sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla data del provvedimento di concessione della Misura. La mancata stipula per cause riconducibili al nucleo familiare beneficiario comportano la decadenza dalla Misura ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b).

3. Nella definizione del patto sono presi in considerazione anche il percorso scolastico e professionale e i risultati dei colloqui con il richiedente.

4. Il patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:

- a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
- b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
- c) frequenza e impegno scolastico;
- d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;

e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell'ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Il patto è ricordato con gli eventuali ulteriori accordi già sottoscritti da uno o più componenti con i SSC, con i Servizi competenti in materia di lavoro e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.

6. Il patto prevede gli specifici obblighi di cui all'articolo 9 cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla Misura.

7. Ai fini della definizione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC procedono ad una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

8. Lo strumento di cui al comma 7 indaga le dimensioni dell'occupabilità, dell'eventuale svantaggio di natura sociale o psico-sociale, consentendo di verificare la sussistenza delle condizioni minime e indispensabili per l'accesso al mercato del lavoro ovvero la necessità di operare a monte di esse attraverso misure finalizzate ad una maggiore integrazione sociale.

9. Nell'ambito dell'attuazione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro, di orientamento e di inclusione sociale previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.

10. I Servizi regionali competenti in materia di orientamento favoriscono il superamento delle difficoltà e l'individuazione di risposte ai bisogni orientativi delle persone con funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa e rispettive azioni a supporto dei processi di orientamento, nel rispetto degli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, di cui all'accordo Governo, Regioni e Enti locali sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata.

11. Il patto prevede come elemento essenziale la frequenza obbligatoria dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) necessari per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario e promuove la frequenza da parte di tutti i componenti del nucleo degli ulteriori percorsi scolastici e formativi.

12. I SSC, in raccordo con i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento, monitorano e verificano il rispetto degli obblighi previsti dal patto.

Art. 9.

Obblighi del nucleo familiare beneficiario

1. I componenti del nucleo familiare beneficiario della Misura hanno i seguenti obblighi:

a) si impegnano nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 8;

b) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare;

c) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione della situazione lavorativa e ogni variazione migliorativa dei componenti reddituali e patrimoniali dichiarati in sede di presentazione della DSU sulla base della quale è stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda di accesso;

d) presentano una nuova DSU in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, entro due mesi dal verificarsi della variazione, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC;

e) presentano una nuova DSU entro la scadenza della DSU sulla base della quale era stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC.

2. È data comunque facoltà al richiedente di presentare un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013 ai fini della rideterminazione dell'ammontare della Misura ai sensi dell'articolo 10.

Art. 10.

Rideterminazione dell'ammontare della Misura

1. L'ammontare della Misura è rideterminato in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 4, ogni qualvolta viene ottenuto un ISEE aggiornato che determini la collocazione del beneficiario in una diversa fascia ISEE nonché in relazione alla variazione riguardo la presenza di minori o di figli a carico presenti nel nucleo familiare.

2. I SSC provvedono alla rideterminazione dell'ammontare della misura entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo.


3. Nel caso in cui il valore dell'ISEE aggiornato superi il valore ISEE di accesso alla Misura, il nucleo familiare decade dalla misura a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la relativa DSU.

Art. 11.

Sospensione della Misura

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal patto di inclusione di cui all'articolo 8 in capo ai singoli componenti del nucleo familiare, il SSC procede alla rimodulazione della Misura tramite la decurtazione di un quarto di una mensilità della Misura, elevata a una mensilità in caso di reiterazione della violazione.

2. Successivamente all'applicazione delle decurtazioni di cui al comma 1, qualora vengano accertate ulteriori violazioni agli obblighi del patto, il SSC provvede a sospendere la Misura a decorrere dal bimestre successivo all'accertamento.



3. La sospensione può essere disposta una sola volta per un periodo massimo di due bimestri ed è revocata qualora venga accertata l'ottemperanza degli obblighi entro tale periodo. Per il periodo di efficacia della sospensione non sono dovuti gli arretrati.

4. Qualora entro il termine massimo del periodo di sospensione gli obblighi non vengano ottemperati, il nucleo beneficiario decade dalla Misura.

5. La Misura è altresì sospesa in caso di mancata presentazione di una nuova DSU ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e). La sospensione decorre dalla scadenza del termine entro il quale la nuova DSU deve essere comunicata, fino alla data di avvenuta comunicazione. Qualora la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sospensione è revocata e si procede all'erogazione di eventuali arretrati spettanti; oltre tale termine il nucleo familiare decade dalla Misura.

6. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la rimodulazione e la sospensione dell'erogazione della Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Art. 12.

Decadenza dalla Misura

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dalla Misura nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti per l'accesso alla Misura di cui all'articolo 3, comma 1, verificatasi in fase di concessione ed erogazione della Misura;

b) mancata sottoscrizione da parte del richiedente la Misura del patto di inclusione di cui all'articolo 8, nonché mancata sottoscrizione per adesione del patto stesso da parte dei componenti il nucleo familiare tenuti alla sottoscrizione entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, per cause loro imputabili;

c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);

d) mancata frequenza dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) obbligatori per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario, senza giustificato motivo e per un periodo tale da comportare l'invalidità dell'anno scolastico come stabilito dalle norme statali vigenti in materia;

e) nel caso di cui all'articolo 10, comma 3;

f) nel caso di cui all'articolo 11, comma 4.

g) nel caso di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo.

2. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la decadenza dalla Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 20 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. I componenti del nucleo beneficiario decaduto non possono presentare nuova domanda di accesso alla Misura prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Art. 13.

Controlli

1. I SSC verificano la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata all'esito delle determinazioni assunte dal Tavolo di lavoro permanente di cui all'articolo 11 della legge regionale 15/2015 sono individuate:

a) le modalità di effettuazione, con periodicità semestrale, del monitoraggio periodico dell'erogazione della Misura e del rispetto del patto di inclusione;

b) le modalità di effettuazione del monitoraggio finale dell'erogazione della Misura;

c) le modalità di valutazione della Misura.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che abbia beneficiato di interventi economici finanziati con il Fondo solidarietà di cui dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) la domanda di accesso alla Misura non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal mese di scadenza dell'intervento.

2. Per le domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al 31 dicembre 2015, l'erogazione della Misura decorre dal primo bimestre 2016, ferma restando la decorrenza della concessione dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 15/2015, per garantire il coordinamento della Misura con altre misure statali di sostegno al reddito, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare appositi protocolli e accordi con i Ministeri competenti.

2. I protocolli di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione di Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 17.

Modifiche alla modulistica


1. L'allegato B al presente regolamento può essere modificato con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la direzione regionale competente in materia di lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere adottati ulteriori documenti aventi contenuto tecnico, finalizzati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4)

Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

Scaglioni ISEE (€)	Importi spettanti a nucleo senza minori e/o figli a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 1 minore o 1 figlio a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori e/o figli a carico (€)	
	annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
0,00 - 1.000,00	4.800,00	400,00	6.000,00	500,00	6.600,00	550,00
1.000,01 - 2.000,00	4.320,00	360,00	5.520,00	460,00	6.120,00	510,00
2.000,01 - 3.000,00	3.780,00	315,00	4.980,00	415,00	5.580,00	465,00
3.000,01 - 4.000,00	2.820,00	235,00	4.020,00	335,00	4.620,00	385,00
4.000,01 - 5.000,00	1.800,00	150,00	3.000,00	250,00	3.600,00	300,00
5.000,01 - 6.000,00	840,00	70,00	2.040,00	170,00	2.640,00	220,00



ALLEGATO B

(riferito all'articolo 5)

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

II/ La sottoscritto/a richiedente

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	Stato di cittadinanza
__/__/__			
Comune di nascita	Prov.	Stato di nascita	
Indirizzo di residenza	Comune	CAP	Prov.
Recapito telefonico	Indirizzo e-mail	Indirizzo PEC	

Documento di riconoscimento:

Tipo	Numero	rilasciato da	Ente	Località	Data
------	--------	---------------	------	----------	------

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo	Comune	CAP	Prov
-----------	--------	-----	------

CHIEDE

la concessione della Misura attiva di sostegno al reddito ai sensi della legge regionale 15/2015 per il proprio nucleo familiare, come riportato nel quadro A della DSU n. _____ presentata in data _____ da _____ (Codice Fiscale: _____), che risulta così composto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita

N.B.: Per ogni componente va compilato il relativo modulo "Dettaglio componenti del nucleo familiare del richiedente", di seguito riportato.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

- che almeno un componente del nucleo familiare è residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- che il richiedente la Misura rientra tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- che il nucleo familiare beneficiario ha un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- che nessun componente del nucleo familiare è stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della presente domanda, di



DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
- b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
- c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
- d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
- e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
- f) il titolare del trattamento dei dati è il sig./sig.ra _____.



DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO			
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.			
Dettaglio componenti del nucleo familiare			
C1. Componente del nucleo familiare			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
C2. Componente del nucleo familiare			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
C3. Componente del nucleo familiare			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>



DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

C4. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita _/_/____	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
Comune di nascita		Prov. di nascita	Stato di nascita
Rapporto di parentela con il dichiarante		Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

C5. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita _/_/____	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
Comune di nascita		Prov. di nascita	Stato di nascita
Rapporto di parentela con il dichiarante		Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

C6. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita _/_/____	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
Comune di nascita		Prov. di nascita	Stato di nascita
Rapporto di parentela con il dichiarante		Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO			
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.			
C7. Componente del nucleo familiare			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/----			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
C8. Componente del nucleo familiare			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/----			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
C9. Componente del nucleo familiare			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/----			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI



LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 24.

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;

b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;

d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;

e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;

h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;

j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;

k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;

l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

m) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 81/2008;

n) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del decreto legislativo 81/2008;

o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettere *a bis*), *m*) e *m-bis*), della medesima legge regionale.



2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.

3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 4.

Criteria generali

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'art. 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.

2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Adempimenti

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

a) all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*;

c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettere *a bis)*, *m)* e *m bis)*, della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'art. 6, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

Art. 6.

Elaborato tecnico della copertura

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'art. 5, è costituito dai seguenti elementi:

a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;

c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;

d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;

e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;

g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è redatto in fase di progettazione. Il coordinatore per la progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'art. 91, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico.

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)*, del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'art. 91, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente.



Art. 7.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.

2. Per gli interventi edilizi di cui all'art. 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'art. 6, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3. Per gli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lettere *a bis)*, *m)* e *m bis)* della legge regionale 19/2009 si applica la sanzione di cui all'art. 51, comma 4 bis, della medesima legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge.

Art. 8.

Attività di formazione e informazione

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.

Art. 9.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4-*bis* dell'art. 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «pari a 258 euro.» sono inserite le seguenti: «La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).» e le parole «Tale sanzione» sono sostituite delle seguenti: «La sanzione».

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 ottobre 2015

SERRACCHIANI

ALLEGATO A
(Riferito all'art. 4)

Art. 1.

Criteri generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'art. 3 della presente legge regionale sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;
- b) il punto di accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

2. La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.

3. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.

Art. 2.

Percorsi di accesso alla copertura


1. Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.

2. I percorsi di accesso di tipo non permanente possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
- c) opere provvisoriali.

3. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

- a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti;
- c) i percorsi orizzontali e obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
- d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.



Art. 3.

Punti di accesso alla copertura

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.

2. In caso di accesso interno lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;

b) ove sia costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;

c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;

d) possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

Art. 4.

Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.

2. A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

3. Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis)

16R00012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 21.

Istituzione del comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 305 del 23 novembre 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Rimini, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Monte Colombo e Montescudo, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Montescudo - Monte Colombo.


3. Il territorio del Comune di Montescudo - Monte Colombo è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Monte Colombo e Montescudo come risultante dall'allegata cartografia.

4. Il monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione è esercitato dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) che viene a tal fine integrato con la partecipazione di funzionari del Comune di Montescudo - Monte Colombo.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Montescudo - Monte Colombo deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.



2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Montescudo - Monte Colombo può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Montescudo - Monte Colombo subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Monte Colombo e Montescudo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Monte Colombo e Montescudo sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Montescudo - Monte Colombo.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Monte Colombo e Montescudo è trasferito al Comune di Montescudo - Monte Colombo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Montescudo - Monte Colombo.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Montescudo - Monte Colombo un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 92.000,00 euro all'anno.

3. Al Comune di Montescudo - Monte Colombo viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 120.000,00 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Montescudo - Monte Colombo:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia ed ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sostiene il Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Montescudo - Monte Colombo dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge n. 56 del 2014, coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Montescudo - Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montescudo - Monte Colombo, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Montescudo - Monte Colombo, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del Comune di Montescudo - Monte Colombo, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 novembre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

15R00536

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2015, n. 74.

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 dell'11 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 9 e 30 dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. Nella IX legislatura sono state introdotte all'interno dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica, tra le quali la soppressione degli assegni vitalizi per coloro che sono stati eletti consiglieri e nominati assessori a partire dalla X legislatura, l'adozione di una disciplina più restrittiva rispetto al requisito dell'età necessaria ai fini del conseguimento del diritto al vitalizio, nonché la corresponsione di tale assegno soltanto laddove sia stato raggiunto un periodo minimo di contribuzione determinato in cinque anni;

2. Al fine di completare tale percorso di riforma, incidendo ulteriormente sul contenimento dei costi della politica e anche al fine di temperare disparità di trattamento tra consiglieri eletti in legislature diverse, si ritiene opportuno introdurre il divieto di cumulo tra l'assegno vi-



talizio disciplinato dalla l.r. 3/2009 di cui godono coloro che hanno maturato il diritto a tale corresponsione entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni vitalizi che i medesimi percepiscono o potrebbero percepire in futuro in ragione dell'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione;

3. Conseguentemente a ciò si prevede, pertanto, la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio regionale in caso di fruizione di analogo istituto, nonché la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio qualora il percettore venga rieleto alla carica di consigliere regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta della Regione Toscana o di altra Regione;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'assegno vitalizio. Modifiche all'articolo 10-bis della l.r. 3/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 10-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23-*quinquies* e dell'articolo 27-*bis* in materia di assegno vitalizio si applicano ai consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura.”.

Art. 2.

Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“5. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualunque titolo, al consigliere o assessore cessato dal mandato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23-*bis*.”.

Art. 3.

Sospensione dell'assegno vitalizio. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2009

1. La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “Sospensione dell'assegno vitalizio”.

2. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieleto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all'assegno vitalizio viene ripristinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23-*quater*.”.

Art. 4.

Divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 23-*bis* (Divieto di cumulo degli assegni vitalizi). — 1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto di cui agli articoli 11 e 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.”.

Art. 5.

Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Inserimento dell'articolo 23-ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 23-*bis* della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 23-*ter* (Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio). — 1. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Toscana, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.

3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1.


4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale, risultino dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.”.

Art. 6.

Modalità di applicazione del divieto di cumulo. Inserimento dell'articolo 23-quater nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 23-*ter* della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 23-*quater* (Modalità di applicazione del divieto di cumulo). — 1. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Toscana il quale, dopo la dichiarazione di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, acquisisce il



diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23-*quinquies*, commi 3 e 4.

3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il settore competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Toscana e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

4. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Toscana, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 4.”.

Art. 7.

Disposizioni di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 23-quinquies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 23-*quater* della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 23-*quinquies* (*Disposizioni di prima applicazione*). — 1. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore del presente articolo percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Toscana e altro analogo istituto di cui all'articolo 23-*bis*, perdono il diritto all'erogazione del medesimo.

2. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Toscana dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo.

3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.

4. Qualora per taluni anni l'importo versato sia stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.”.

Art. 8.

Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all'articolo 27-bis della l.r. 3/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 27-*bis* della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 240.000,00 per l'anno 2016 e di euro 57.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1010 “Restituzione contributi per divieto cumulabilità assegni vitalizi” del bilancio pluriennale del Consiglio regionale 2015-2017.

2. Per le annualità successive la spesa trova copertura nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre 2015.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 2015.

16R00003

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 35.

Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione.


(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015)

(Omissis).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dalla Regione Abruzzo.



Art. 1.

Disposizioni a sostegno del Settore della Cultura

1. Ai sensi del regolamento (UE) 17.6.2014, n. 651/2014, è concesso un contributo straordinario per l'importo di euro 800.000,00 all'Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), unica istituzione concertistico orchestrale abruzzese riconosciuta, da corrispondere in due annualità a valere sul bilancio di previsione pluriennale per euro 400.000,00 in conto competenza 2015 e per euro 400.000,00 in conto competenza 2016.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a finanziare i costi di funzionamento, come indicati al paragrafo 5 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, sostenuti per l'attività svolta ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni del medesimo art. 53.

3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali e nazionali per le medesime finalità ed attività. Il Servizio regionale competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio. La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'art. 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto dell'art. 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

4. A fronte della concessione del contributo di cui al comma 1, la Regione Abruzzo, per l'anno 2016, può chiedere, previa intesa, alla Istituzione Sinfonica Abruzzese di effettuare un numero di spettacoli, ad organico completo, a titolo gratuito all'interno del territorio regionale, nel rispetto dei limiti fissati dal comma 8 dell'art. 3 del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 1° luglio 2014, n. 71; l'erogazione dei suddetti spettacoli a titolo gratuito è disciplinata dalla Regione mediante procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti beneficiari.

5. La Regione Abruzzo può, altresì, richiedere all'Istituzione Sinfonica Abruzzese di erogare, nel corso dell'anno 2016, numero cinquecento ore di educazione musicale presso enti ed istituzioni da individuarsi previa intesa.

6. L'onere di spesa di cui al comma 1 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61657.1, denominato "Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica", per un importo pari ad Euro 400.000,00 a valere sulla competenza 2015 e per Euro 400.000,00 a valere sulla competenza 2016.

7. Dopo il comma 3 dell'art. 30 (Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici) della L.R. 13.1.2014, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2014), sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 4, la Giunta regionale, per il solo esercizio 2015, individua e finanzia le manifestazioni storiche di interesse locale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

3-ter. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3-bis) sono finanziate nel limite dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61624, di nuova istituzione, da denominare “Sostegno alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale”.

8. L'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio Letterario “Città di Penne – Mosca”, Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Iniziativa in favore dei Teatri dei Marsi*). —

1. Nell'ambito delle iniziative per promuovere le attività dei teatri regionali, la Regione Abruzzo promuove e valorizza le iniziative e le attività svolte in forma coordinata dai Teatri dei Marsi.

2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione concede ai Comuni sede dei Teatri dei Marsi un contributo straordinario per l'anno 2015 per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali.

3. All'onere di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato per l'anno 2015 in Euro 80.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 ridenominato “Contributo straordinario ai Comuni sede dei teatri dei Marsi”.

4. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di cultura, adotta un disciplinare per definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.”.

9. La copertura finanziaria delle spese di cui ai commi 6, 7 e 8 è assicurata mediante le variazioni in termini di competenza e cassa riportate nel prospetto di variazione “Allegato A” accluso alla presente legge.

10. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio Letterario “Città di Penne – Mosca”, Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), è concesso un contributo, per il solo anno 2015, di euro 50.000,00.

11. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 10, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa n. 61669 - UPB 10.01.004 denominato “Contributo a favore della Fondazione Michetti”;

b) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato “Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti”.

12. Al fine di favorire iniziative di straordinaria tradizione nazionale di cultura ed arte contemporanea riferita alla memoria di Ennio Flaiano delle grandi aree urbane della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici interventi per l'importo di euro 50.000,00 per il solo anno 2015.



13. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 12, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Contributo per iniziative di straordinaria tradizione nazionale di cultura ed arte contemporanea riferita alla memoria di Ennio Flaiano delle grandi aree urbane della Regione";

b) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".

14. L'art. 43 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione), è sostituito dal seguente:

"Art. 43 (*Riconoscimento del Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale centro di formazione teatrale d'Abruzzo*). — 1. La Regione riconosce il Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale Centro di Formazione Teatrale d'Abruzzo, e ne promuove e valorizza le attività teatrali e di spettacolo nel territorio regionale.

2. La Regione concede al Comune di Lanciano, sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli, un contributo straordinario per l'anno 2015 per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali.

3. All'onere di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato per l'anno 2015 in Euro 35.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61402 ridenominato "Contributo straordinario al comune di Lanciano sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli".

15. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 14, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 61402 - UPB 10.01.004 denominato "Contributo straordinario al comune di Lanciano sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli";

b) in aumento di euro 35.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".

16. Ai fini di cui all'art. 4 della L.R. 6 luglio 1999, n. 40 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Brigata Maiella"), è concesso un contributo, per il solo anno 2015, di euro 30.000,00.

17. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 16, si provvede mediante le seguenti variazioni in

termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 30.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.004 da denominare "Contributo a favore della Fondazione Brigata Maiella";

b) in aumento di euro 30.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio".

18. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), le parole "con un minimo del 5" sono sostituite dalle seguenti: "con un minimo del venti".

19. Ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) 17.6.2014, n. 651/2014, è concesso, per l'anno 2015, un contributo pari ad euro 80.000,00 all'Ente Manifestazioni Pescaresi, che realizza il Pescara International Arts Festival, unico festival multidisciplinare abruzzese riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali - Fondo Unico per lo Spettacolo.

20. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 19 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 80.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Contributo regionale a favore dell'Ente Manifestazioni Pescaresi";

b) in aumento di euro 80.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio".


21. Ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) 17.06.2014, n. 651/2014, è concesso, per l'anno 2015, un contributo pari ad euro 150.000,00 a favore del Teatro Marrucino di Chieti.

22. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 21 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di spesa 61656 - UPB 10.01.005 denominato "Interventi ex L.R. n. 40 del 28.8.2001 e successive modificazioni";

b) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio".

23. Per l'anno 2015 la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della programmazione degli interventi di cui alle leggi regionali 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) e 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di soggetti operanti nel campo della pedagogia teatrale, della cinematografia e della tradizione coristica e musicale.



24. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al comma 23 previa emanazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore.

25. I contributi di cui ai commi 23 e 24 sono concessi anche al fine dell'adeguamento dei locali utilizzati dai beneficiari alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

26. Alla copertura finanziaria delle spese per l'attuazione dei commi 23 e 24 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 130.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Interventi nel campo della pedagogia teatrale e della cinematografia";

b) in aumento di euro 20.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti";

c) in aumento di euro 60.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201 - UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio";

d) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 31150 - UPB 03.05.001 denominato "Proventi canoni concessioni acque minerali e termali".

27. I contributi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto diversamente disposto dai commi 16 e 25, sono destinati a finanziare i costi di funzionamento, come indicati al paragrafo 5 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, sostenuti per l'attività svolta ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni del medesimo art. 53.

Art. 2.

Disposizioni a sostegno del Settore della Formazione

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea, concede un contributo aggiuntivo e straordinario per l'anno 2015 all'Istituto Musicale "G. Braga" di Teramo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le attività ordinarie dell'Istituto che rischia la chiusura a causa del taglio dei contributi previsti dagli altri Enti Pubblici finanziatori ai sensi delle L.R. 2.8.1993, n. 33, L.R. 16.9.1994, n. 68, L.R. 5.6.1996, n. 30 e L.R. 16.7.1997, n. 5. Per il solo anno 2015 il contributo previsto è di euro 150.000,00.

3. Alla copertura finanziaria del contributo di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di spesa n. 61660 - UPB 10.01.005 denominato "Interventi in favore del Liceo Musicale "G. Braga" di Teramo - L.R. 2.8.1993, n. 33, L.R. 16.9.1994, n. 68, L.R. 5.6.1996, n. 30, L.R. 16.7.1997, n. 5";

b) in aumento di euro 100.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti";

c) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 31150 - UPB 03.05.001 denominato "Proventi canoni concessioni acque minerali e termali".

4. La Regione Abruzzo promuove la realizzazione di esperienze formative in mobilità nazionale e transnazionale, attraverso la promozione di tirocini formativi extracurricolari volti al conseguimento della certificazione TOEFL. A tal fine concede, per il solo anno 2015, un contributo straordinario al Comune di Gagliano Aterno di euro 10.000,00 finalizzato a cofinanziare i progetti per le finalità di cui al presente comma.

5. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 4, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

a) in aumento di euro 10.000,00 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.004 da denominare "Contributo in favore del Comune di Gagliano Aterno per la realizzazione di tirocini formativi extracurricolari volti al conseguimento della certificazione TOEFL";

b) in aumento di euro 10.000,00 sul capitolo di entrata n. 35020 - UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".

6. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017), sono apportate le ulteriori variazioni, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015 e di sola competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, come riportate nel prospetto di variazione "Allegato A" accluso alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).





TABELLA A
PROSPETTO DI VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI									
F.O.	T.lt.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione 2015 In +	Variazione 2015 In -	Variazione 2016 In +	Variazione 2016 In -
10	01	004	61430	1	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AFFERENTI AL SETTORE DELLA CULTURA - L.R. 18.12.2013, N. 55, ART. 40	300.000,00			
10	01	005	61657	1	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SINFONICA - L.R. 9.8.1990, N. 76	400.000,00		400.000,00	
10	01	004	61624	1	SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE	150.000,00			
10	01	004	61673	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI SEDE DEI TEATRI DEI MARSIGLI	80.000,00			
5	01	022	151422	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI		100.000,00		
5	01	019	151532	1	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINIO		130.000,00		
12	01	010	81525	1	RIMBORSI ALLE AZIENDE ULS PER PRESTAZIONI ISPETTIVE DI CUI ALLA L.R. 66/91.		50.000,00		
2	U1	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESCLUSIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.08.2006, N. 29, ART. 70				400.000,00
15	01	001	323000	1	FONDO SPECIALE OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI CONSEGUENTI A NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RIGLIARDANTI SPESE CORRENTI - ART. 21		550.000,00		
TOTALI TITOLO I						930.000,00	830.000,00	400.000,00	400.000,00
02	02	001	12103	1	SPESA DI INVESTIMENTO PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		100.000,00		
TOTALI TITOLO II							100.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO						930.000,00	930.000,00	400.000,00	400.000,00



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, 30 ottobre 2015

D'ALFONSO



REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 2015, n. 23.

Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte Prima - n. 41 del 9 ottobre 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Razionalizzazione della spesa per incarichi

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e del comma 2, dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato, entro il limite massimo di tre incarichi, a derogare, per i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia, al limite fissato dal comma 26 dell'art. 49, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

2. All'art. 49, comma 26, della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.».

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. L'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, è abrogato.

2. La legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, l'art. 34 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 e l'art. 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 sono abrogati.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in materia di fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è così sostituito:

«2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.».

2. Al comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 21/2014, le parole «L'IRFIS-FinSicilia S.p.A.» sono sostituite dalle parole: «L'istituto di credito individuato con le modalità di cui al comma 2».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 1° ottobre 2015

CROCETTA

L'Assessore regionale all'economia: BACCEI

(Omissis).

16R00136



LEGGE 30 ottobre 2015, n. 26.

Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima - n. 45 del 3 novembre 2015)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, dopo le parole «sono destinati» sono aggiunte le parole «per l'importo di 20.000 migliaia di euro» e dopo le parole «cap. 215701» sono aggiunte le parole «e per l'importo di 10.000 migliaia di euro ad

integrazione dell'UPB 10.5.1.3.2 cap. 156604 per le finalità di cui all'art. 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.».

Art. 2.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 1 le parole «5.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «2.000 migliaia di euro»;
- b) il comma 6 dell'art. 10 è abrogato;
- c) il comma 4 dell'art. 28 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 2015

Il Vicepresidente: LO BELLO

(*Omissis*).

15R00515

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-016) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 4 1 6 *

€ 3,00

